




data 18.5.1988, il Gruppo Edile dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del legno - Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.-C.I.S.L., la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. che costituiscono la F.L.C. di Messina, nelle persone dei sottoscrittori, in adempimento a quanto previsto dall'art.28 del vigente C.C.N.L. 7.10.1987 per le imprese edili ed affini e dal protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio allegato al CCNL medesimo; in relazione al trattamento economico di malattia ed infortunio a carico dell'impresa ad integrazione di quanto percepito dall'operaio in forza di norma di legge da parte degli Istituti previdenziali, concordano l'applicazione della seguente disciplina :

- 1) A far data dal 1.4.1988 la normativa contenuta nell'allegato E del C.C.N.L. 6.7.1983 cessa di avere efficacia;
- 2) Con pari decorrenza, il trattamento integrativo di malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 7.10.1987 è coperto da trattamento mutualistico da parte della Cassa Edile con le modalità previste nel presente Accordo;
- 3) la suddetta copertura mutualistica avviene mediante rimborso da parte della Cassa Edile nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa della denuncia degli operai ammalati e della relativa documentazione.

In particolare l'impresa, per poter accedere al rimborso deve :

- a) denunciare, alla scadenza di ciascun mese, alla Cassa Edile i nominativi e la categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro;
- b) allegare alla denuncia suddetta per ciascun lavoratore copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;



c) inviare copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato. In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla Cassa Edile;

d) inviare copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza;

e) consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo allegato al presente accordo debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale.

Tale documentazione dovrà in ogni caso essere inoltrata alla Cassa Edile entro il termine massimo di 60 giorni dalla fine del mese cui le denunce si riferiscono, pena la decadenza del diritto al rimborso;

X 4) il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute alla Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale.

5) per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso si fa riferimento al 3° comma dell'art. 28 del vigente C.C.N.L.;

X 6) entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile provvederà a determinare eventuali ulteriori modalità di attuazione nel rispetto delle norme contrattuali collettive e del presente accordo e darà comunicazione integrale della nuova disciplina alla imprese;



- 7) resta fermo che il calcolo delle integrazioni di malattia e/o infortunio o malattia professionale sarà effettuato in base ai criteri fino ad oggi applicati dalla Cassa Edile;
- 8) il presente accordo ha valore sperimentale e sarà verificato entro un anno dalla data della stipulazione per definire una normativa che prevede temporaneamente sia l'ipotesi del rimborso sia quello del conguaglio.
- 9) Per quanto non previsto dal presente accordo le parti si rimandano al vigente C.C.N.L. 7.10.1987 ed all'Integrativo provinciale.

Per la FENEAL-U.I.L.

[Handwritten signature]

Per l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
(Gruppo Costruttori Edili)

[Handwritten signature]

Per la FILCA-C.I.S.L.

[Handwritten signature]

Per la FILLEA-C.G.I.L.

[Handwritten signature]



conforme all'originale.